

**LOTTO IV**

**UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE  
MARCHE**

60121 ANCONA – P.zza Roma 22

**Capitolato di Polizza di Assicurazione**

**Danni Accidentali Automezzi**

**dei dipendenti in missione**

# INDICE

<b>DEFINIZIONI</b>	pagina	2
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	Pagina	3
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI</b>	Pagina	6
<b>NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO</b>	Pagina	8
<b>ALLEGATO</b>	Pagina	9

## Definizioni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>CONTRAENTE</b>	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>COSE</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico assicurato.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'impresa assicuratrice.

# **1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale**

## **1.1 – Prova del contratto**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

## **1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

## **1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del novantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

## **1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o posta elettronica indirizzati alla Società o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

## **1.5 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **1.6 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

## **1.7 – Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con

decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

### **1.8 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all'interno del periodo di 120 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

### **1.9 – Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.

La Società si impegna, su espressa volontà della parte Contraente, a prorogare sino al massimo di un anno la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, a fronte del pagamento del relativo premio; tale premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Nell'ipotesi di una proroga inferiore all'anno, il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

### **1.10 – Altre assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

### **1.11 – Diritto di surrogazione**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

### **1.12 - Coassicurazione e Delega**

A deroga dell'art.1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

### **1.13 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità annuale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

### **1.14 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

#### **1.15 - Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ancona.

#### **1.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

## 2 - Norme che regolano l'assicurazione danni accidentali

### 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture, purché non intestate al PRA e/o in uso al Contraente, utilizzate da tutti coloro, espressamente autorizzati dall'Amministrazione, che utilizzano il mezzo di trasporto privato in occasione di missioni e per adempimento di servizio fuori ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada, atti vandalici e dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggio (compresi i danni ai cristalli), eventi naturali e/o atmosferici, incendio e furto.

### 2.2 – Limiti, esclusioni, base per il calcolo del premio

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di Euro 30.000,00 a Primo Rischio Assoluto.

L'assicurazione è prestata, fino alla concorrenza di € 1.000,00, per le spese che l'Assicurato dovesse sostenere a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per il rimorchio del veicolo dal luogo dell'incidente sino alla prima officina. Entro l'importo suindicato è pure compreso il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un autoveicolo dal luogo dell'incidente fino alla località ove ha sede la prima officina, per il trasporto degli occupanti dell'autoveicolo nel caso in cui l'abitacolo dello stesso abbia subito danneggiamenti tali per cui non vi si possa prendere posto.

#### **La garanzia non è operante per i danni:**

- a) causati da cose od animali trasportati sul veicolo;
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada;
- c) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorchè detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- d) determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Il premio minimo anticipato, che sarà anche il minimo di polizza, sarà computato sulla base della percorrenza annua di 500.000 chilometri.

### 2.3 – Regolazione del premio

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- a) data della trasferta;
- b) generalità della persona autorizzata alla trasferta;
- c) numero dei chilometri percorsi.

Tale registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo

stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè le percorrenze chilometriche complessive.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice per l'incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'art. 1901 C.C. fino alla h. 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **2.4 – Regolazione del premio eccedente**

Con riferimento al punto 2.3 “Regolazione del Premio”, il premio per ogni chilometro percorso oltre i 500.000 stabiliti in polizza viene fissato in Euro....., al lordo delle imposte governative

#### **2.5 – Obblighi di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità annuale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio in corso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

## **3 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO**

### **3.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

### **3.2 – Determinazione dell'ammontare del danno**

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno tenendo conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso somma non superiore al capitale assicurato per sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

### **3.3 – Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo**

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico e di prelevare detto importo dall'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in euro.

### **3.4 – Obbligo di salvataggio e di conservazione**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce ed i residui del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

**A L L E G A T O**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

- 1) **Contraente:** UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
- 2) **Durata contrattuale:** ANNI CINQUE
- 3) **Decorrenza:** 1 gennaio 2011
- 4) **Scadenza:** 31 dicembre 2015
- 5) **Prima rata sino al:** 31 dicembre 2011
- 6) **Somme assicurate:** Quelle previste all'art. 2.2

**PREMIO ALLA FIRMA**

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

**PREMIO ANNUO**

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
€	€	€	€

7) **Consenso al trattamento dei dati personali:** Le parti, ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente e la Società.

8) **ACCETTAZIONE:** La Società ..... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° ..... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 1.9 - Durata del Contratto
- Art. 1.15 - Foro competente
- Art. 2.3 - Regolazione del premio
- Art. 2.4 - Regolazione del premio eccedente

Data \_\_\_\_\_

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_